



SCHEMA DI CONTRATTO

Procedura telematica aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento del «*Servizio di assistenza sanitaria di prossimità*» in favore della A.S.L. di Salerno, da aggiudicarsi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa



INDICE

Art. 1 (Definizioni)	
Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)	
Art. 3 (Oggetto e durata del Contratto)	
Art. 4 (Modalità generali di esecuzione del Servizio)	
Art. 5 (Locali, Arredi, Attrezzature)	
Art. 6 (Governance dell'esecuzione contrattuale)	
Art. 7 (Obblighi dell'Appaltatore)	
Art. 8 (Corrispettivi, revisione dei prezzi e modalità di pagamento)	
Art. 9 (Revisione del corrispettivo)	
Art. 10 (Responsabilità dell'Appaltatore)	
Art. 11 (Avvio dell'esecuzione del Contratto)	
Art. 12 (Sciopero e sospensione dell'esecuzione del Contratto)	
Art. 13 (Riserve)	
Art. 14 (Certificato di ultimazione delle prestazioni)	
Art. 15 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia)	
Art. 16 (Controlli in corso di esecuzione e verifica della qualità delle prestazioni)	
Art. 17 (Penali)	
Art. 19 (Divieto di cessione del Contratto)	
Art. 19 (Responsabilità civile e polizza assicurativa)	
Art. 20 (Subappalto)	
Art. 21 (Recesso)	
Art. 22 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti)	
Art. 23 (Risoluzione del Contratto)	
Art. 24 (Clausole risolutive espresse)	
Art. 25 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)	
Art. 26 (Personale)	
Art. 27 (Clausola sociale)	
Art. 28 (Lavoro e sicurezza)	
Art. 29 (Individuazione del Direttore Tecnico ad opera dell'Appaltatore)	
Art. 30 (Inadempienze contributive e retributive dell'Appaltatore)	



Art. 31 (Patto di integrità).....

Art. 32 (Garanzia definitiva).....

Art. 33 (Anticorruzione).....

Art. 34 (Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici).....

Art. 35 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto).....

Art. 36 (Spese)

Art. 37 (Foro competente).....

Art. 38 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni).....

Art. 39 (Osservanza dei requisiti e delle condizionalità PNRR).....

Art. 40 (Varie).....



SCHEMA DI CONTRATTO

per l'affidamento del «Servizio di assistenza sanitaria di prossimità»

C.I.G. [...]

TRA

Azienda Sanitaria Locale di Salerno, con sede in Salerno, in Via Nizza n. 146, C.A.P. 84124, C.F. e P.IVA 04701800650, nella persona dell'Ing. Gennaro Sosto, nato a [...] il [...], in qualità di Direttore Generale dell'Azienda, giusta Delibera della Giunta Regionale della Campania n. [...], del [...] domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda Sanitaria Locale di Salerno;

(di seguito anche «**A.S.L. Salerno**» o l'«**Azienda**»),

E

[...], con sede legale in [...], Via [...], capitale sociale € [...], iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di [...] al n. [...], P. IVA [...], P.E.C. [...], domiciliata ai fini del presente atto in [...], Via [...], in persona del [...] e legale rappresentante Dott. [...], giusta poteri allo stesso conferiti con [...],

(di seguito anche l'«**Appaltatore**»);

OPPURE

[...], sede legale in [...], Via [...], iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di [...] al n. [...], P. IVA [...], P.E.C. [...], domiciliata ai fini del presente atto in [...], Via [...], in persona del [...] e legale rappresentante Dott. [...], nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante [...], sede legale in [...], Via [...], iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di [...] al n. [...], P. IVA [...], domiciliata ai fini del presente atto in [...], Via [...], e la mandante [...], sede legale in [...], Via [...], iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di [...] al n. [...], P. IVA [...], domiciliata ai fini del presente atto in [...], Via [...], giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in [...], Dott. [...], repertorio n. [...],

(di seguito anche l'«**Appaltatore**»);

(a seguire indicati come la «**Parte**» o collettivamente come le «**Parti**»)

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023.

PREMESSO CHE

- a) con Decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 (di seguito anche la «**Decisione di Esecuzione**»), il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che, alla Missione 5, Componente 3 prevede l'attuazione di interventi speciali per la coesione territoriale;
- b) fra gli interventi previsti dal PNRR rientra anche l'investimento «*Strategia nazionale per le aree interne*», che, a sua volta, comprende il «*Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture territoriali di comunità*» corrispondente alla linea di intervento 1.1.1;
- c) in data 22 dicembre 2021, la Commissione Europea e l'Italia hanno concluso gli *operational arrangements* di cui all'art. 20, paragrafo 6, del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2021/241/UE del 12 febbraio 2021 (nel prosieguo, gli «**Operational Arrangements**» od «**OA**»),



contenenti l'indicazione di traguardi e obiettivi supplementari connessi all'erogazione dei fondi del PNRR;

- d) il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108 e s.m.i., con specifico riguardo alle modalità di attuazione del PNRR, ha introdotto le seguenti disposizioni:
- l'art. 2, comma 6 *bis* in cui è previsto che «*in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno*»;
 - l'art. 8, comma 1, secondo cui le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR (di seguito anche «**Amministrazioni Centrali**») provvedono «*al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo*»;
 - l'art. 9, comma 1, primo periodo, il quale prevede che la realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR sia attribuita alla competenza delle predette Amministrazioni Centrali nonché delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali (nel prosieguo, i «**Soggetti Attuatori**»), attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni (di seguito i «**Soggetti Attuatori Esterni**»);
- e) con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, al Ministro per il Sud e la coesione territoriale, individuato quale Amministrazione titolare della Missione 5 «*Inclusione e Coesione*» del PNRR e, segnatamente con riferimento alla Linea di intervento 1.1.1 «*Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità*» dell'Investimento 1, è stata assegnata una dotazione finanziaria complessiva di € 500.000.000,00, di cui € 100.000.000,00 a valere sulle risorse del Next Generation EU ed € 400.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC);
- f) con nota del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale prot. n. 2301 del 23 dicembre 2021 e successiva nota del Coordinatore dell'Unità di Missione, prot. n. 0006321 del 29 marzo 2022, l'Agenzia per la Coesione Territoriale è stata individuata quale Amministrazione attuatrice delegata a coordinare le attività funzionali all'attuazione della sopracitata linea di intervento, volta a promuovere soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale, mediante la creazione di nuovi servizi e infrastrutture sociali e/o il miglioramento di quelli esistenti, favorendo l'aumento di destinatari e/o la qualifica dell'offerta, anche facilitando il collegamento e l'accessibilità ai territori in cui sono ubicati i servizi stessi, sotto forma di trasferimenti alle autorità locali;
- g) con Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 100/2022 del 30 marzo 2022 è stato approvato l'«*Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione n. 5 "Inclusione e Coesione" del PNRR, Componente 3: "Interventi Speciali per la coesione territoriale" - Investimento 1: "Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità*» per un ammontare complessivo di risorse pari a € 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00), di cui € 100.000.000,00 a valere sulle risorse del Next Generation EU e € 400.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
- h) in particolare, all'art. 7 dell'Avviso è previsto che: «*Sono ammessi prioritariamente alla presente selezione proposte progettuali rientranti nei seguenti ambiti di intervento con la previsione di una specifica premialità di cui all'art. 10, fra loro cumulabili: - servizi di assistenza domiciliare per gli anziani e relative infrastrutture; - infermiere e ostetriche di comunità e relative infrastrutture; - rafforzamento dei piccoli ospedali (quelli senza pronto soccorso, servizi di base - cioè radiologia, cardiologia, ginecologia - o centri ambulatoriali) [...]*»;
- i) con circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 30 dell'11 agosto 2022, sono state approvate le «*Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei*



Soggetti attuatori», in base alle quali i Soggetti Attuatori di investimenti finanziati con fondi del PNRR sono tenuti ad espletare i seguenti adempimenti amministrativi:

- in tutte le principali fasi della procedura di gara, devono svolgere i controlli di regolarità amministrativo-contabile e i controlli di gestione di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, al D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123 e al Decreto del MEF 11 ottobre 2021, attestando l'avvenuto espletamento dei controlli;
 - in fase di predisposizione e svolgimento di ciascuna procedura di gara, devono inserire nel bando o nell'avviso di gara specifiche prescrizioni e/o requisiti al fine di garantire il rispetto delle condizionalità, delle prescrizioni, dei requisiti e dei principi trasversali del PNRR, volte ad assicurare la coerenza con la programmazione di dettaglio della misura del PNRR, consentire il monitoraggio *in itinere* del corretto avanzamento della procedura, indicare i tempi di conclusione delle attività, richiamare gli obblighi derivanti dagli atti programmatici della misura del PNRR, individuare il contributo programmato agli indicatori comuni di cui al Regolamento delegato 2021/2106/UE e alla Circolare RGS n. 34/2022, indicare – se pertinente – il contributo ai *tagging* ambientale e digitale e inserire nei “documenti chiave” della procedura prescrizioni volte a garantire al rispetto del principio «*Do No Significant Harm*» (di seguito anche «**DNSH**»), assicurare il rispetto dei principi trasversali del PNRR (quali, in particolare, la parità di genere, le politiche per i giovani e la “quota SUD”, ove applicabile);
 - inoltre, i Soggetti Attuatori devono prevedere l'obbligo dei concorrenti di fornire i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo nonché l'obbligo, per tali soggetti, di attestare l'assenza in proprio capo di situazioni di conflitto di interessi ed effettuare un controllo sulle dichiarazioni rilasciate dal personale degli stessi Soggetti Attuatori in merito all'assenza di cause di incompatibilità e/o di ipotesi di conflitto di interessi;
 - in fase di stipula del contratto, i Soggetti Attuatori devono prevedere le prescrizioni, i requisiti e le condizionalità del PNRR, al fine di orientare le attività amministrative e tecniche oggetto del contratto medesimo nonché allo scopo di vincolare il soggetto realizzatore al rispetto di tali prescrizioni, requisiti e condizionalità;
- j) con Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 440/2022 del 9 dicembre 2022, e successiva rettifica intervenuta con D.D.G. n. 51 del 14 marzo 2023, è stata approvata la graduatoria finale delle domande ammesse all'Avviso *sub i*), idonee al finanziamento, e dichiarato ammissibile a finanziamento con risorse a valere sul PNRR, per un importo pari a € 1.500.000,00, il progetto «Ambulatori Orientati» n. 22375 - C.U.P.: 21J22000330006, presentato dal soggetto attuatore Azienda Sanitaria Locale di Salerno;
- k) con Accordo di concessione di finanziamento prot. n. 12867-22375 del 21 aprile 2023, l'Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Amministrazione attuatrice delegata all'attuazione della linea di intervento Missione 5, Componente 3, Investimento 1.1.1 del PNRR e la A.S.L. di Salerno, in qualità di soggetto attuatore del Progetto, hanno provveduto alla regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relative al progetto «Ambulatori Orientati» - C.U.P.: 21J22000330006;
- l) inoltre, nel mese di giugno 2021, l' Agenzia per la Coesione Territoriale, il Ministero dell'Istruzione, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Ministero della Salute, la Regione Campania e l' Associazione per lo sviluppo delle Valli del Cilento Interno, in qualità di Soggetto capofila, hanno stipulato un Accordo di programma quadro, finalizzato all'attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne, di cui all'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, adottato con decisione dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014;
- m) in particolare, l'intervento COD. 6.1 «*Infermiere di famiglia e di “comunità”: I nuovi protagonisti della sanità territoriale*», di cui all' Allegato 1 del predetto Accordo di programma quadro, prevede l'attivazione



di ambulatori infermieristici per i pazienti cronici presso i Distretti 69 e 70 della A.S.L. di Salerno e la realizzazione di un sistema informativo che metta in rete i predetti ambulatori, il personale infermieristico e di Medici di Medicina Generale dei Distretti Sanitari;

- n) con Deliberazione n. [...] del [...], adottata dal Direttore Generale su proposta della U.O.C. [...], l'Azienda Sanitaria Locale di Salerno ha avviato una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del «*Servizio di assistenza sanitaria di prossimità*», comprendente il servizio di assistenza infermieristica ed il servizio di assistenza specialistica, da espletarsi presso gli ambulatori infermieristici da attivarsi presso n. 27 Comuni dell'area geografica denominata «Cilento Interno» e presso l'ambulatorio multispecialistico del Comune di Valle dell'Angelo, in attuazione del predetto Progetto «Ambulatori Orientati» - C.U.P.: 21J22000330006, finanziato con risorse a valere sul PNRR e dell'Accordo di Programma Quadro «Cilento Interno», da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 1, e 128, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023, secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Capitolato Speciale d'Appalto e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Deliberazione in questione;
- gli atti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito www.aslsalerno.etrasparenza.it;
- o) a mezzo di Determina n. [...] del [...], adottata dal [...], l'Azienda ha approvato le risultanze della procedura di gara svoltasi in forma dematerializzata sulla piattaforma «*S.I.A.P.S. - Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità*», accessibile dal sito <https://www.soresa.it/Pagine/Login.aspx>, messa a disposizione da So.Re.Sa. S.p.A. e disposto l'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'Appaltatore;
- p) l'Appaltatore ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale, di cui agli artt. 94 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento del contratto e dei requisiti speciali, previsti dall'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla *lex specialis*;
- q) l'Azienda ha proceduto, anche avvalendosi del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, alle verifiche sul possesso, da parte dell'Appaltatore, dei suddetti requisiti e le stesse si sono concluse con esito positivo;
- r) a mezzo cauzione [bancaria]/[assicurativa] emessa in data [...] da [...], sub n. [...] per l'importo di Euro [...], l'Appaltatore ha ritualmente prestato in favore dell'Azienda la cauzione definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
- s) a copertura del rischio per la responsabilità civile verso terzi, l'Appaltatore ha costituito apposita garanzia assicurativa RCT/RCO con primaria compagnia di assicurazione con un massimale pari a € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00) a sinistro per persona secondo le previsioni di cui al Capitolato Tecnico;
- t) l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 225, comma 1, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016, ha prodotto copia dell'attestazione di avvenuto pagamento delle spese complessivamente sostenute dalla Stazione Appaltante per le pubblicazioni del Bando di Gara e degli avvisi, nella misura di € [...] (euro [...] / [...]);
- [In alternativa al precedente punto, nel caso in cui l'Aggiudicatario non abbia ancora rimborsato alla Stazione Appaltante le spese di pubblicazione]*
- l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 225, comma 1, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016, ha prodotto copia dell'attestazione di avvenuto pagamento della prima rata relativa al rimborso delle spese sostenute dalla Stazione Appaltante per le pubblicazioni del Bando di Gara e degli avvisi, nella misura di € [...] (Euro [...] / [...]);
- u) è decorso il termine dilatorio per la stipula del Contratto di cui all'art. 18, comma 3, del Codice;



- v) le Parti, con il presente contratto (di seguito il «**Contratto**»), intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti all'esecuzione della Fornitura oggetto di affidamento;
- w) il presente Contratto sarà caricato nell'apposita sezione della Piattaforma telematica, firmato digitalmente. Tanto ritenuto e premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Definizioni)

1. Nell'ambito del presente Schema di Contratto si intende per:
- a) «**Appalto**» o «**Servizio**»: complessivamente intesa la prestazione del «*Servizio di assistenza sanitaria di prossimità*», oggetto di procedura;
 - b) «**Appaltatore**»: il soggetto cui, a seguito dell'aggiudicazione, viene affidato il Contratto in relazione all'affidamento in oggetto, all'esito dell'avvenuta selezione ad evidenza pubblica;
 - c) «**Azienda**» o «**Amministrazione**»: l'Azienda Sanitaria Locale Salerno, nella sua veste di soggetto pubblico che affida il Contratto all'operatore economico individuato mediante la procedura ad evidenza pubblica;
 - d) «**Bando di Gara**»: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell'affidamento, elaborato dalla Stazione Appaltante ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 82 del Codice;
 - e) «**Capitolato Tecnico**» o «**Capitolato**»: il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, allegato al presente Contratto e costituente parte integrante e sostanziale del medesimo, nel quale sono precisate le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo all'Azienda devono possedere e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;
 - f) «**Codice**»: il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, «*Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*»;
 - g) «**Contratto**»: il presente documento negoziale, che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle Parti, quale conseguenza dell'eventuale affidamento nella procedura in oggetto;
 - h) «**Direttore dell'Esecuzione del Contratto**» o «**D.E.C.**»: l'esponente dell'Azienda del quale il Responsabile Unico del Progetto si avvale in sede di direzione dell'esecuzione del Contratto e di controllo dei livelli di qualità delle prestazioni. Al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell'Esecuzione monitora l'esecuzione del Contratto congiuntamente al Responsabile Unico di Progetto;
 - i) «**Disciplinare di Gara**»: il documento volto a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell'Appalto;
 - j) «**Documento di Gara**»: qualsiasi documento prodotto dall'Azienda o al quale l'Azienda fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell'Appalto o della procedura, nonché le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
 - k) «**Giorni lavorativi**»: i giorni della settimana, esclusi sabato, domenica e festivi;

- l) «**Operatore**»: l'impresa, il raggruppamento di operatori economici, il consorzio o comunque l'operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che ha partecipato alla procedura presentando la migliore offerta e che, pertanto, è risultato aggiudicatario della stessa;
 - m) «**Offerta**»: complessivamente intesa, l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo e tecnico (da qui in poi «**Offerta Tecnica**») ed economico (da qui in poi «**Offerta Economica**») che l'Operatore ha sottoposto alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell'aggiudicazione;
 - n) «**Posta Elettronica Certificata**» o «**P.E.C.**»: il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al d.P.R. 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
 - o) «**Responsabile dell'Appaltatore**»: l'esponente dell'Appaltatore, individuato dal medesimo, che diviene l'interfaccia contrattuale unica dell'Appaltatore medesimo verso l'Azienda, intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel Contratto e nella sua esecuzione. Trattasi di figura individuata per ciascun Lotto e dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del Contratto;
 - p) «**Responsabile Unico del Progetto**» o «**R.U.P.**»: l'esponente individuato tra il personale dell'Ente cui spettano tutti i compiti gestionali relativi all'esecuzione del Contratto previsti dal Codice, nonché tutti gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti agli organi o soggetti, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e del relativo Allegato I.2.
2. Le espressioni riportate negli allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.

Art. 2

(Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse e gli allegati, tutti di seguito indicati, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
 - **Allegato «A»**: Capitolato Speciale d'Appalto;
 - **Allegato «B»**: Disciplinare di gara e relativi allegati;
 - **Allegato «C»**: Offerta Tecnica dell'Appaltatore;
 - **Allegato «D»**: Offerta Economica dell'Appaltatore;
 - **Allegato «E»**: Atto di Designazione del Responsabile Esterno al Trattamento dei Dati;
 - **Allegato «F»**: Documento di valutazione dei rischi da interferenza;
 - **Allegato «G»**: Patto di Integrità.
2. Il DVRI di cui all'allegato «F», successivamente alla stipula del presente Contratto e prima dell'inizio dell'esecuzione dovrà, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, essere integrato e trasformato in DUVRI dal competente Direttore [...], nella sua qualità di datore di lavoro, riferendolo ai rischi specifici di interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto, previo svolgimento dell'attività di coordinamento e cooperazione con tutti i Datori di lavoro delle imprese appaltatrici, nonché i subappaltatori, operanti nella stessa sede.
3. Le disposizioni del Disciplinare e del Capitolato prevalgono sulle norme del presente Contratto, nei casi di non piena conformità.



Art. 3

(Oggetto e durata del Contratto)

1. Oggetto del presente Appalto è l'affidamento del «*Servizio di assistenza sanitaria di prossimità*» che si compone delle seguenti prestazioni, meglio descritte nel Capitolato Tecnico allegato al presente Contratto:
 - Servizio di assistenza infermieristica da effettuarsi presso gli ambulatori infermieristici da attivarsi presso i seguenti 27 Comuni, individuati all'art. 1, lett. a), del Capitolato Tecnico, ricadenti all'interno dell'area geografica denominata «Cilento interno»: 1. Aquara; 2. Bellosguardo; 3. Campora; 4. Cannalonga; 5. Castelcivita; 6. Castelnuovo Cilento; 7. Castel San Lorenzo; 8. Ceraso; 9. Controne; 10. Corleto Monforte; 11. Felitto; 12. Gioi; 13. Laurino; 14. Magliano Vetere; 15. Moio della Civitella; 16. Monteforte Cilento; 17. Novi Velia; 18. Orria; 19. Ottati; 20. Perito; 21. Piaggine; 22. Roscigno; 23. Sacco; 24. Salento; 25. Sant'Angelo a Fasanella; 26. Stio; 27. Valle dell'Angelo;
 - Servizio di assistenza specialistica da effettuarsi presso l'ambulatorio multispecialistico di Valle dell'Angelo e, da remoto, attraverso la televisita e la telerefertazione per l'espletamento delle attività relative alle seguenti branche: cardiologia, diabetologia, pneumologia, geriatria, neurologia.
2. Ai fini dell'espletamento del Servizio, è garantita la fornitura delle seguenti apparecchiature, dotate dei requisiti e delle caratteristiche meglio individuati al par. 3 del Capitolato Tecnico:
 - n. 14 ECG;
 - n. 41 Holter pressori (di cui n. 27 da destinarsi alle Farmacie aderenti);
 - n. 41 Holter cardiaci (di cui n. 27 da destinarsi alle Farmacie aderenti);
 - n. 41 Spirometri (di cui n. 27 da destinarsi alle Farmacie aderenti);
 - n. 27 PC multimediali, dotati di: webcam ad alta definizione, microfono e casse acustiche, monitor LCD 24" ad alta definizione e stampante laser A4 (da destinarsi ai 27 ambulatori).
3. Le caratteristiche e le condizioni tecnico-prestazionali del Servizio, delle apparecchiature che dovranno essere fornite dall'Aggiudicatario per l'espletamento del Servizio stesso e le ulteriori disposizioni negoziali sono dettagliatamente descritte nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico, di cui agli allegati *sub* «A» e «B» al presente Contratto.
4. La durata dell'Appalto è di anni 2 (due), naturali e consecutivi, con decorrenza dal giorno successivo alla data del verbale di avvio dell'esecuzione del Contratto.
5. L'Azienda si riserva, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, la facoltà di prorogare il Contratto per una durata massima pari a 12 (dodici) mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel Contratto. L'importo stimato di tale opzione per il presente Contratto è pari a € 1.418976,00 euro, IVA esclusa.
6. Ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, l'Azienda si riserva, in via del tutto eventuale ed opzionale, di prorogare il Contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate dall'art. 120, comma 11, del Codice e comunque fino ad un massimo di 12 (dodici) mesi. Durante tale proroga l'Appaltatore sarà tenuto a garantire la prosecuzione del Servizio e sarà tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni tecniche ed economiche stabiliti nel Contratto.
7. L'opzione di cui ai precedenti commi sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al presente Contratto.
8. L'Azienda esercita tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto originario.



9. L'Azienda si riserva la facoltà di recedere dal Contratto prima della scadenza dei suindicati dodici mesi in caso di aggiudicazione della nuova gara espletata per il riaffidamento del servizio al termine della durata del presente Appalto.
10. Ai sensi dell'art. 121, comma 8, del Codice, l'Appaltatore che per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare il Servizio nel termine fissato, può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, senza oneri per l'Azienda.
11. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del Progetto, sentito il Direttore dell'Esecuzione, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.
12. Ai sensi dell'art. 121, comma 9, del Codice, l'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcuna altra indennità qualora il Servizio, per qualsiasi causa non imputabile all'Azienda, non sia ultimato nel termine contrattuale e qualunque sia il maggiore tempo impiegato.
13. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, l'Azienda, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Il valore del quinto d'obbligo in aumento è pari a € euro [...]/[...].

Art. 4

(Modalità generali di esecuzione del Servizio)

1. L'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del Servizio secondo le direttive dell'Azienda e a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure, della metodologia e degli standard qualitativi indicati nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nelle migliori prassi commerciali.
2. L'Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede e diligenza a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al Codice civile ed alle leggi applicabili.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nei documenti e prassi sopra richiamati. L'Appaltatore sarà, in ogni caso, tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. L'Appaltatore dovrà eseguire con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto e del Capitolato Tecnico.
5. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi, in ogni caso, remunerati con il corrispettivo contrattuale.
7. La predisposizione delle attività da svolgere è di esclusiva competenza dell'Azienda ed è effettuata tramite le UU.OO.CC. competenti.



8. Il personale dell'Appaltatore accederà alle strutture nel rispetto delle procedure e prescrizioni di sicurezza e di accesso previste per la singola struttura. Sarà onere dell'Appaltatore rendere edotto il proprio personale di tali procedure e prescrizioni.
9. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'esecuzione del Servizio dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività svolte nei locali del medesimo. Le modalità ed i tempi, ove non previsti nel presente Contratto, nel Disciplinare di Gara o nel Capitolato, dovranno comunque essere concordati con l'Azienda.
10. L'Appaltatore prende atto che, nel corso delle prestazioni contrattuali, i locali continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Azienda e/o da terzi autorizzati. L'Appaltatore dovrà pertanto eseguire le prestazioni senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività in corso.
11. Sarà facoltà dell'Azienda procedere, in qualunque momento, alla verifica della qualità del Servizio, anche mediante terzi all'uopo appositamente incaricati. A tal fine, l'Appaltatore acconsente sin d'ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.
12. L'Appaltatore prende atto e accetta che la prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto dovrà essere eseguita con continuità anche in caso di variazioni dell'ubicazione della sede.
13. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.
14. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia al Capitolato Tecnico, di cui all'allegato *sub «A»* al presente Contratto.

Art. 5

(Locali, Arredi, Attrezzature)

1. I locali sono messi a disposizione dalla A.S.L. Salerno, arredati e dotati sia della documentazione sanitaria/tecnica attestante la regolarità dello stato dei locali, sia delle attrezzature di minima previsti dagli ambulatori infermieristici. Eventuali interventi che si rendessero necessari non sono da considerarsi a carico dell'Appaltatore.
2. Sono a carico dell'Appaltatore l'assistenza tecnica full-risk delle apparecchiature fornite per tutta la durata del Contratto, comprensiva di tutto il materiale usurabile e consumabile necessario per il loro corretto funzionamento e utilizzo.
3. Le spese per le utenze nelle 27 sedi, presso i Comuni, sono a carico della A.S.L. Salerno.
4. Le spese per le utenze nelle 27 Farmacie sono a carico delle Farmacie medesime.
5. La connettività alla rete internet (fissa o mobile) e alla rete telefonica (fissa o mobile/satellitare), ai fini dell'utilizzazione della piattaforma applicativa e dei contatti con l'utenza, sono a carico dell'Appaltatore, sia nelle sedi presso i Comuni che presso le Farmacie.
6. L'Appaltatore prende atto che, nel corso delle prestazioni contrattuali, gli uffici o strutture continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Azienda e/o da terzi autorizzati. L'Appaltatore dovrà pertanto eseguire le prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Azienda medesima e/o dei terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività in corso.
7. Tutte le apparecchiature adibite al Servizio, dovranno essere sanificate e disinfettate a cura dell'Appaltatore.



8. L'elenco completo dei beni messi a disposizione sarà sottoscritto congiuntamente all'Appaltatore e verrà periodicamente aggiornato.
9. L'Azienda, al termine dell'espletamento del servizio, si riserva la facoltà di riscattare le apparecchiature fornite dall'Aggiudicatario.
10. L'Appaltatore provvede a dotare il proprio personale dell'equipaggiamento e degli strumenti di lavoro necessari, nonché di sufficienti mezzi di trasporto dei quali assume gli oneri di spesa relativi ad assicurazione, tasse, consumi e manutenzione.
11. L'Appaltatore dovrà essere dotato di un sistema gestionale in grado di raccogliere e archiviare i dati legati alle attività connesse all'appalto mediante: (i) un sistema di rilevazione della presenza del personale all'atto dell'accesso agli ambulatori; (ii) una pianificazione del carico di lavoro del personale.

Art. 6

(Governance dell'esecuzione contrattuale)

1. L'esecuzione del Contratto è diretta dal R.U.P., che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.
2. Ai fini delle attività di cui al precedente comma 1), il R.U.P. si avvale del Direttore dell'Esecuzione, accertando il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a questo affidate.
3. Il Direttore dell'Esecuzione del presente Contratto è la Dott.ssa Giuseppina Arcaro.
4. Ai sensi dell'art. 114, comma 7, del Codice, al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione del Contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali.
5. Il Direttore dell'Esecuzione riceve dal R.U.P. le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del Servizio. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal R.U.P., il Direttore dell'Esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione del Contratto.
6. In particolare, ai sensi dell'art. 31 dell'Allegato II.14 al Codice, il DEC svolge i seguenti compiti:
 - a) esercita il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento. Tali attività devono essere esercitate mediante l'utilizzo di criteri di misurabilità della qualità e devono risultare da apposito processo verbale;
 - b) dà avvio all'esecuzione delle prestazioni, dopo che il contratto è divenuto efficace, sulla base delle disposizioni del R.U.P. e fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e le direttive necessarie;
 - c) verifica la presenza negli ambienti di intervento delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell'Appaltatore sulla regolarità delle prestazioni eseguite in subappalto e rilevando l'eventuale inosservanza da parte di quest'ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al R.U.P.;
 - d) valuta la qualità e l'adeguatezza del Servizio sulla base degli standard qualitativi, con particolare riferimento a quelli in materia ambientale, previsti dal contratto o dal capitolato e soggetti alle eventuali miglie autorizzate dalla stazione appaltante;



- e) redige periodiche e sistematiche relazioni sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto;
 - f) garantisce il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
 - g) cura la disponibilità della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte dall'Appaltatore;
 - h) segnala tempestivamente al R.U.P. eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali;
 - i) attesta lo svolgimento proficuo delle prestazioni in rapporto ai positivi risultati della gestione;
 - j) provvede al controllo della spesa attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Al fine di procedere con i pagamenti all'Appaltatore, il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata e comunica l'accertamento al R.U.P., ferma restando la facoltà dell'Appaltatore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti;
 - k) elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni.
7. Il Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 32, comma 4, dell'Allegato II.14 al Codice, potrà essere coadiuvato da figure professionali specifiche al fine di verificare la corretta esecuzione dei servizi e di fornire indicazioni all'Appaltatore riguardo a specifiche prestazioni oggetto dell'Appalto, quali il servizio di assistenza sanitaria e infermieristica.
8. Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dell'Esecuzione o di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Contratto saranno svolte dal R.U.P., secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 7

(Obblighi dell'Appaltatore)

1. Per tutta la vigenza contrattuale l'Appaltatore si obbliga a mettere a disposizione dell'Azienda un numero di telefono [...], un numero di fax [...] ed un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) [...] per tutte le comunicazioni e per la trasmissione della documentazione.
2. L'Appaltatore dovrà garantire il Servizio secondo le modalità ed i contenuti indicati nel Disciplinare, nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica e nel presente Contratto.
3. Ai fini dell'espletamento del Servizio, l'Appaltatore si obbliga, altresì, a fornire le seguenti apparecchiature, dotate dei requisiti minimi previsti dalle Schede Tecniche e dei requisiti di legge previsti nel Capitolato Tecnico:
 - n. 14 ECG;
 - n. 41 Holter pressori (di cui n. 27 da destinarsi alle Farmacie aderenti);
 - n. 41 Holter cardiaci (di cui n. 27 da destinarsi alle Farmacie aderenti);
 - n. 41 Spirometri (di cui n. 27 da destinarsi alle Farmacie aderenti);
 - n. 27 PC multimediali, dotati di: webcam ad alta definizione, microfono e casse acustiche, monitor LCD 24" ad alta definizione e stampante laser A4 (da destinarsi ai 27 ambulatori).
4. Le citate apparecchiature dovranno essere dotate di tutti i requisiti di legge e degli ulteriori requisiti prescritti dall'Allegato 2 al Capitolato Tecnico, in particolare dovranno essere dotate di marcatura CE, in linea con quanto previsto dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2017/745/UE



del 5 aprile 2017, «relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)» e dal Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2017/746/UE del 5 aprile 2017 «relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione» ovvero in linea con quanto previsto dalle Direttive 90/385/CEE, 93/42/CEE e 98/79/CE, laddove applicabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 120 del Regolamento 2017/745/UE e dall'art. 110, comma 4, del Regolamento 2017/746/UE, come modificati dal Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2023/607 del 15 marzo 2023 «per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro».

5. L'Appaltatore si impegna espressamente a:
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire all'Azienda di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente Contratto, nonché a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dall'Azienda, nell'adempimento delle proprie prestazioni;
 - comunicare tempestivamente all'Azienda le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;
 - dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
6. Ai fini della corretta gestione del Servizio e ai fini della regolare esecuzione dello stesso, è tenuto a svolgere le seguenti attività:
- individuazione di un Referente preposto al coordinamento delle attività oggetto dell'appalto e ad interfacciarsi con i Direttori dei Distretti Sanitari o loro delegati;
 - messa a disposizione di dispositivi per l'espletamento dei servizi, che dovranno interfacciarsi con la piattaforma applicativa messa a disposizione della A.S.L. Salerno;
 - assistenza tecnica full-risk delle apparecchiature messe a disposizione dall'Appaltatore per tutta la durata del contratto e la fornitura di tutto il materiale usurabile e consumabile necessario per il corretto funzionamento e l'utilizzo delle apparecchiature;
 - diretta erogazione delle attività presso gli ambulatori infermieristici presso i Comuni sopra indicati, presso l'ambulatorio multispecialistico di Valle dell'Angelo e da remoto, garantendo le unità di personale necessarie. In particolare, le prestazioni infermieristiche da erogarsi saranno quelle proprie del profilo professionale dell'infermiere, anche con competenze digitali e di BLS. Le prestazioni di assistenza specialistica da effettuarsi presso l'Ambulatorio multispecialistico di Valle dell'Angelo e da remoto, anche attraverso la televisita e la telerefertazione, riguarderanno le branche di cardiologia, diabetologia, pneumologia, geriatria e neurologia;
 - approvvigionamento e la sistemazione presso i locali dove verranno effettuate le attività di idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti biologici ed il loro relativo smaltimento ai sensi di legge;
 - organizzazione dei locali per immagazzinamento e custodia dei beni/materiali forniti dall'Azienda;
 - formazione e informazione di tutto il personale a qualsiasi titolo preposto alle attività di servizio di cui al Capitolato Tecnico.



7. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad adempiere a tutti gli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal «Codice di comportamento dei dipendenti dell'ASL Salerno», approvato con deliberazione n. 426 del 7.04.2021.

Art. 8

(Corrispettivi e modalità di pagamento)

1. Il corrispettivo da versare all'Appaltatore per l'esecuzione del Servizio sarà liquidato, a **cadenza mensile**, successivamente all'approvazione delle relazioni mensili presentate dall'Appaltatore, con cui si dà atto della regolare esecuzione dei servizi e del monte ore eseguito nel mese di riferimento per le diverse tipologie di Servizio, come di seguito rappresentato:

Servizio	Qualifica professionale (profilo)	Prezzo complessivo annuo stimato IVA esclusa
[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]

2. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni ed obblighi previsti nel presente contratto e in ogni altro atto afferente al Servizio.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 120 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.
4. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Azienda per effetto dell'esecuzione del Contratto. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte dell'Azienda qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate nella Documentazione di Gara.
5. Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Codice, all'Aggiudicatario verrà corrisposta un'anticipazione del prezzo pari al 20%, calcolata sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile da corrispondersi entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità.
6. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
7. Il pagamento del Servizio avverrà dietro emissione di fattura mensile e liquidato dalla A.S.L. Salerno in rate posticipate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura, subordinatamente all'attestazione, da parte dei Direttori Responsabili dei Distretti Sanitari di riferimento, dell'avvenuta regolare esecuzione del Servizio.
8. Nel caso in cui la fattura pervenga dopo l'attestazione di verifica del servizio, il termine di 60 (sessanta) giorni decorre dalla data di ricevimento della stessa al Protocollo Generale A.S.L. Salerno.
9. Ai fini della determinazione della data di scadenza della fattura, si farà riferimento alla data di ricevimento del documento elettronico sull'archivio informatico aziendale.
10. Il pagamento si intende effettuato con la trasmissione al Tesoriere A.S.L. Salerno del relativo mandato.



11. Il pagamento delle fatture non contestate libera la A.S.L. Salerno da qualsiasi rivendicazione economica da parte dell'Appaltatore.
12. Le contestazioni relative alle fatture sospendono il termine di decorrenza per l'applicazione degli interessi moratori. Il termine riprenderà a decorrere dal ricevimento della nota di credito o comunicazione giustificativa inerente alle contestazioni.
13. Ogni fattura dovrà essere trasmessa al competente Responsabile Distrettuale e riportare in allegato, ai fini del regolare svolgimento delle attività di verifica e controllo ascritte a quest'ultimo, i nominativi (sigla o codice) degli utenti assistiti con relativo livello di supporto.
14. La fatturazione dovrà avvenire per singola linea progettuale secondo le modalità indicate dall'A.S.L. Salerno, al fine del corretto utilizzo delle fonti di finanziamento.
15. *[eventuale in caso di R.T.I. o Consorzi]* I pagamenti saranno effettuati unicamente all'impresa mandataria e non a ciascuna delle ditte raggruppata in rapporto alle rispettive quote di esecuzione del servizio.
16. In caso di Consorzio, i pagamenti potranno essere effettuati alternativamente al consorzio o alla consorziata indicata quale esecutrice del contratto, previa autorizzazione espressa da parte del consorzio di appartenenza.
17. A garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, la A.S.L. Salerno può sospendere con comunicazione formale, i pagamenti all'Appaltatore cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che lo stesso non abbia adempiuto agli obblighi contrattuali. Possono essere sospesi, altresì, i pagamenti per errata fatturazione o per altre motivate cause, fino alla completa rimozione delle cause stesse. Il termine fissato per il pagamento delle fatture rimane sospeso a decorrere dalla data di ricevimento della predetta comunicazione e riprenderà a decorrere una volta rimosse le cause che hanno dato alla sospensione.
18. L'Appaltatore emette la fattura relativa al periodo di riferimento al momento dell'adozione del certificato di pagamento per gli importi ivi indicati.
19. La A.S.L. Salerno non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando l'Appaltatore non avrà provveduto al versamento degli importi per inadempienze contrattuali.
20. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55/2013 e dovrà esporre indicare il riferimento al numero d'ordine e una copia della bolla di consegna vistata, per ricevuta, dall'incaricato consegnatario del CED.
21. Il Codice Ufficio di fatturazione elettronica è il seguente: assegnato alla UOC della A.S.L. Salerno.
22. A pena di irricevibilità ciascuna fattura emessa dall'Appaltatore dovrà esporre il dettaglio analitico del Servizio prestato e del prezzo complessivo e contenere il riferimento al C.I.G. (Codice Identificativo Gara) e al certificato di pagamento.
23. Le fatture elettroniche dovranno essere redatte in conformità allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 27 dicembre 2018, n. 148, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica».
24. Ai fini dell'IVA, si applica la disciplina introdotta dall'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dal D.M. 23 gennaio 2015 e s.m.i., come interpretata dalla Circolare n. 1/E del 9 gennaio 2015 dell'Agenzia delle Entrate, con conseguente versamento dell'IVA sulle fatture a cura dell'Azienda. Pertanto, le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore dovranno recare, nel campo esigibilità IVA, il carattere previsto dalla procedura SDI per indicare la scissione dei pagamenti.
25. Il pagamento della fattura è subordinato:



- alla verifica del rispetto degli obblighi di cui all'art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157;
 - alla verifica del D.U.R.C. dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell'art. 119, comma 7, del Codice e in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall'Azienda;
 - alla verifica di regolarità dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48-*bis* del d.P.R. n. 602/73 e relative disposizioni di attuazione;
 - all'accertamento, da parte dell'Azienda, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
26. È facoltà dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
27. Ove corredate dai dettagli richiesti, l'Azienda provvederà al pagamento delle fatture sul conto corrente bancario intestato all'Appaltatore presso [...], IBAN [...], dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010.
28. Ai sensi e per gli effetti della predetta Legge 136/2010, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente è/sono il/i Dott. [...], C.F. [...].
29. In riferimento ai commi 33 e 34 del presente articolo, è obbligo dell'Appaltatore comunicare all'Azienda eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.
30. L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all'art. 120, comma 12, del Codice. L'Azienda potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sulla base di quanto disposto all'art. 6 dell'Allegato II.14 al Codice.
31. In caso di aggiudicazione dell'Appalto ad un raggruppamento temporaneo di imprese o ad un consorzio ordinario, tutte le fatture delle società componenti l'operatore plurisoggettivo dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell'Azienda al momento del pagamento in favore della sola mandataria.
32. Sarà facoltà della Stazione Appaltante:
- prevedere, al momento della sottoscrizione del Contratto e anche su richiesta dell'Appaltatore, che i pagamenti delle fatture avvengano in favore dei singoli operatori costituenti il raggruppamento, in relazione alle fatture singolarmente emesse;
 - variare, con semplice comunicazione all'Appaltatore plurisoggettivo, le modalità di fatturazione in corso.

Art. 9

(Revisione del corrispettivo)

1. È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Qualora nel corso di esecuzione del Contratto a causa di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni oggetto del Servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi come ribassati dall'Operatore Economico in sede di Offerta saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni ancora da eseguire.
3. A partire dal secondo anno di durata del Contratto, il costo del Servizio potrà essere oggetto di revisione, su richiesta dell'Appaltatore sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) [...] – [...], rilevato mensilmente dall'ISTAT (a seguire «Indice di Riferimento»).



4. In particolare, si considererà l'aumento percentuale tra l'Indice di Riferimento disponibile alla data di stipula del Contratto e quello disponibile a seguito dell'istanza dell'Appaltatore.
5. Qualora l'aumento percentuale dell'Indice di Riferimento sia superiore al 5% (cinque per cento) (a seguire anche «Soglia di Riferimento»), il costo del Servizio sarà aggiornato per l'Aggiudicatario per le prestazioni ancora da eseguire e si procederà a compensazione per le prestazioni rese a partire dalla presentazione dell'istanza di rivalutazione da parte dell'Appaltatore, applicando ai servizi già eseguiti nel predetto periodo le variazioni in aumento eccedenti la Soglia di Variazione.
6. Per le variazioni in aumento, l'Appaltatore dovrà presentare apposita istanza rivolta all'Azienda accompagnata da documenti probatori volti a comprovare l'effettivo maggior costo sostenuto nel periodo di riferimento imputabile all'aumento dei prezzi dei beni necessari per l'erogazione delle prestazioni incluse nel presente Appalto, che saranno oggetto di istruttoria da parte dell'Azienda.
7. Le rivalutazioni successive alla prima saranno calcolate dall'Azienda sulla base della differenza tra la variazione intervenuta nell'annualità precedente e quella intervenuta nel periodo successivo all'istanza di cui al precedente comma 6.
8. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dall'Azienda, alla scadenza di ciascun periodo di rilevazione; a seguito dell'istruttoria, il Responsabile Unico del Progetto accerta con proprio provvedimento il credito della Stazione Appaltante e, previa comunicazione all'Aggiudicatario via P.E.C. del provvedimento adottato, procede a eventuali recuperi.
9. Resta inteso che, qualora le variazioni in aumento non trovino copertura nelle somme stanziare dall'Azienda, ivi incluse quelle derivanti dai ribassi d'asta, l'Azienda avrà diritto di recedere dal Contratto.
10. La revisione dei prezzi può essere adottata una sola volta per ciascuna annualità.
11. In nessun caso la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni eseguite prima della richiesta di rivalutazione.
12. La revisione dei prezzi non può determinare modifiche che alterino la natura generale del Contratto.

Art. 10

(Responsabilità dell'Appaltatore)

1. L'Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all'esercizio in via professionale dell'attività di gestione del Servizio, in base ai principi di cui al Codice Civile ed alle leggi applicabili.
2. L'Appaltatore, ai sensi di legge, sarà responsabile dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell'esecuzione della Fornitura e dovrà manlevare e tenere indenne l'Azienda da eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l'Azienda medesima per cause riconducibili alle attività dell'Appaltatore.
3. A tal fine, entro 30 (trenta) giorni dall'avvio dell'Appalto, l'Aggiudicatario provvederà alla presentazione all'Azienda del proprio Piano della Sicurezza, per le informazioni e gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.
4. L'Aggiudicatario si obbliga, comunque, a provvedere, a cura e a carico propri e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D.Lgs. n. 81/2008, la completa sicurezza e l'incolumità delle persone addette ai servizi dell'Appalto e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose durante l'esecuzione del Contratto, assumendo a proprio carico tutte le misure, comprese le opere provvisorie ed esonerando, di conseguenza, l'Azienda da ogni e qualsiasi



responsabilità con riferimento ai rischi relativi all'esercizio dell'attività svolta per il servizio oggetto dell'affidamento. L'Aggiudicatario si impegna, inoltre, a collaborare nelle attività necessarie alla predisposizione del DUVRI.

5. L'Appaltatore è tenuto alla nomina delle figure previste dal D.Lgs. n. 81/2008, riguardo ai propri dipendenti e alla redazione dei relativi documenti. L'Aggiudicatario è tenuto altresì a collaborare con le altre ditte e con l'Azienda al fine di garantire la sicurezza degli ospiti ed eventuali visitatori del convitto, e ne è pertanto corresponsabile, in relazione ai servizi espletati e agli orari di presenza in convitto, anche assumendo un ruolo attivo nell'attuazione delle misure previste nei documenti relativi alla sicurezza.
6. Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore:
 - tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti volti ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'Appalto;
 - l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
7. L'Appaltatore assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione del Servizio per qualsiasi danno diretto e/o indiretto subito dall'Azienda e/o da terzi che trovi causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse da parte dell'Appaltatore medesimo o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati.

Art. 11

(Avvio dell'esecuzione del Contratto)

1. Dopo che il Contratto è divenuto efficace, il Direttore dell'Esecuzione, sulla base delle indicazioni del R.U.P., dà avvio all'esecuzione delle prestazioni, comunicando all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo.
2. Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione, il Direttore dell'Esecuzione, in contraddittorio con l'Appaltatore, redige apposito verbale, contenente:
 - l'indicazione delle aree e degli ambienti in cui l'Appaltatore svolgerà il Servizio;
 - l'inventario circa la consistenza dei beni e delle attrezzature eventualmente messi a disposizione dall'Azienda all'Appaltatore per la prestazione del Servizio;
 - la dichiarazione che lo stato attuale delle aree e degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione delle attività.
3. Il verbale di avvio dell'esecuzione verrà redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dall'Appaltatore.
4. A seguito dell'adempimento di cui al precedente comma 2, L'Appaltatore assume obbligatoriamente su di sé gli oneri e la responsabilità dell'uso, della custodia e della buona conservazione dei beni e provvede, a propria cura e spese alla riparazione e/o sostituzione dei beni che avrà eventualmente danneggiato nello svolgimento dell'Appalto. In mancanza, l'Azienda si rinvierà della relativa spesa sul deposito cauzionale e/o mediante trattenute di pari importo sul corrispettivo del servizio.
5. Durante la fase di avvio dell'Appalto, L'Appaltatore dovrà comunque garantire un servizio di perfetta efficienza pari a quello dovuto durante il periodo di esecuzione e fornire ogni tipo di assistenza per la risoluzione di disservizi.



6. Per gli ulteriori adempimenti connessi alla fase di avvio dell'Appalto, si rinvia a quanto previsto dal Capitolato Tecnico.
7. Nel verbale di avvio dell'esecuzione sono raccolte le contestazioni dell'Appaltatore finalizzate a far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali.
8. Dalla data di sottoscrizione del verbale decorre utilmente il termine per il compimento delle prestazioni.
9. Nei casi consentiti dal Codice il Direttore dell'Esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione anticipata o in via d'urgenza e, in tale secondo caso, indica nel verbale di avvio le prestazioni che l'Appaltatore deve immediatamente eseguire.
10. Qualora l'Appaltatore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal Direttore dell'Esecuzione per l'avvio dell'esecuzione, l'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Art. 12

(Sciopero e sospensione dell'esecuzione del Contratto)

1. In caso di sciopero dei lavoratori dell'Appaltatore o altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, l'Azienda dovrà essere avvisata, mediante segnalazione per iscritto, con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni.
2. In caso di proclamazione di sciopero l'Appaltatore si impegna comunque a garantire il contingente di operatori necessario e la reperibilità del Direttore Tecnico per il mantenimento dei servizi essenziali ai sensi dell'art. 1 della legge 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano, in via temporanea, l'utile prosecuzione del Servizio e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il R.U.P. può disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, apposito verbale, nel quale devono essere indicate:
 - a) le ragioni della sospensione e l'imputabilità delle medesime;
 - b) le prestazioni già effettuate;
 - c) eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del Contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri;
 - d) mezzi e strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.
4. Il verbale è inoltrato al R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.
5. La sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
6. Le interruzioni del Servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità per entrambe le Parti. L'Appaltatore è tenuto comunque a garantire i servizi essenziali ai sensi dell'art. 1 della legge n. 146/1990 e ss.mm.ii., sino al superamento dell'evento critico contribuendo fattivamente al ripristino delle condizioni di gestione ordinaria. Per forza maggiore s'intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti.



7. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa delle prestazioni effettuata dal R.U.P., il Direttore dell'Esecuzione procede alla redazione di apposito verbale, che deve essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal R.U.P..
8. Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni e il R.U.P. non ne abbia disposto la ripresa, l'Appaltatore può diffidare il R.U.P. perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
9. Ai sensi dell'art. 121, comma 5, del Codice, qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del Servizio, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del Contratto senza indennità. Se l'Azienda si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.
10. Ove successivamente all'avvio dell'esecuzione del Contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di Servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
11. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa.
12. Quando la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo, il R.U.P. ne dà avviso all'A.N.AC., ai sensi dell'art. 121, comma 7, secondo periodo, del Codice.
13. In caso di sospensioni totali o parziali disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui al presente articolo, l'Appaltatore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del precedente punto 9, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del Codice civile e secondo i criteri individuati all'art. 8, comma 2 dell'Allegato II.14 al Codice.
14. La presenza di controversie in atto con l'Azienda non costituisce circostanza tale da legittimare la sospensione del Servizio.

Art. 13

(Riserve)

1. Ai sensi dell'art. 115, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore ha facoltà di iscrivere riserve con le modalità e nei termini previsti dall'Allegato II.14 del Codice, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dai documenti contabili.
2. Le riserve che l'Appaltatore intendesse sollevare dovranno essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore medesimo.
3. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche sui documenti contabili al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate all'atto della sottoscrizione del certificato di verifica di conformità si intendono abbandonate.



4. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che il Contraente ritiene gli siano dovute.

Art. 14

(Certificato di ultimazione delle prestazioni)

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell'Esecuzione effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 31, comma 2, lett. n), dell'Allegato II.14 del Codice.

Art. 15

(Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 60 del Codice, il presente Contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 120, comma 1, del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
2. Il Direttore dell'Esecuzione fornisce al R.U.P. l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 120 del Codice e propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi.
3. Le modifiche, nonché le varianti, del presente Contratto saranno autorizzate dal R.U.P..
4. Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'art. 9 del Codice.
5. Ai sensi dell'articolo 9 del Codice, qualora sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali al fine di ripristinare l'originario equilibrio del contratto. Se le sopracitate circostanze sopravvenute rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.
6. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Il valore del quinto d'obbligo in aumento è pari a € 567590,40 euro.

Art. 16

(Controlli in corso di esecuzione e verifica della qualità delle prestazioni)

1. L'Azienda si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Appaltatore possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare di Gara e nel presente Contratto.
2. Attraverso il Direttore dell'Esecuzione e dei Direttori Responsabili dei Distretti Sanitari competenti, l'Azienda provvederà all'organizzazione di azioni di monitoraggio, controllo ed ispezione, anche senza preavviso.



3. Qualora dal controllo qualitativo e quantitativo il Servizio dovesse risultare non conforme agli accordi contrattuali, l'Appaltatore dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate con tempestività e comunque entro le 48 ore successive alla contestazione intimata dall'Azienda. In ogni caso, il Direttore dell'Esecuzione segnala tempestivamente al R.U.P. gli eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti, anche al fine dell'applicazione da parte del R.U.P. delle penali inserite nel Contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.
4. In relazione al presente Contratto, l'Azienda effettuerà la verifica di conformità, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del Codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
5. La verifica di conformità è avviata entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione della prestazione oggetto del presente Contratto.
6. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore dell'Esecuzione.
7. Salva restando la facoltà del soggetto incaricato della verifica di chiedere ulteriore documentazione necessaria, la verifica di conformità è effettuata, ai sensi dell'art. 36, comma 7, dell'Allegato II.14 del Codice, sulla base della seguente documentazione:
 - a) copia degli atti di gara;
 - b) copia del Contratto;
 - c) documenti contabili;
 - d) risultanze degli accertamenti in merito alle verifiche sulla qualità della prestazione eseguita;
 - e) certificati delle eventuali prove effettuate.
8. La verifica di conformità è effettuata:
 - in corso d'opera, con cadenza almeno annuale;
 - in sede di conclusione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, quale verifica di conformità definitiva.
9. La verifica di conformità di un intervento è conclusa entro [...]. Qualora non sia possibile rispettare il termine di cui al primo periodo, il D.E.C. provvede a darne comunicazione, indicandone le relative cause, all'Appaltatore e al R.U.P., con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità.
10. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e i riscontri ritenuti necessari. Esaminati i documenti acquisiti e accertata la completezza, il soggetto incaricato della verifica fissa il giorno del controllo definitivo e ne dà tempestivo avviso all'Appaltatore affinché quest'ultimo possa intervenire.
11. Della verifica di conformità è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti che, oltre a una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.
12. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono effettuate a spese dell'Appaltatore, salva diversa previsione contrattuale. L'Appaltatore, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari per eseguirla. Nel caso in cui l'Appaltatore non



ottemperari ai predetti obblighi, il Direttore dell'Esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che si provveda d'ufficio in danno dell'Appaltatore, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto a quest'ultimo.

13. Il soggetto che procede alla verifica di conformità provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'Appaltatore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni ricevute. Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'Appaltatore, con assegnazione di un termine per adempiere.
14. All'esito positivo della verifica di conformità, viene rilasciato dal soggetto incaricato della stessa, il certificato di verifica di conformità, anche in formato digitale, il quale contiene almeno:
 - a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
 - b) l'indicazione dell'Appaltatore;
 - c) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
 - d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni;
 - e) il tempo impiegato per l'effettiva esecuzione delle prestazioni;
 - f) il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione;
 - g) il verbale del controllo definitivo;
 - h) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'Appaltatore, determinando eventuali somme da porsi a carico dell'Appaltatore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo;
 - i) la certificazione di verifica di conformità.
15. Resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.
16. Il certificato di verifica di conformità è sempre trasmesso dal soggetto incaricato della verifica al R.U.P..
17. Il certificato di verifica di conformità definitivo è trasmesso all'Appaltatore, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilità, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformità.
18. A seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità definitivo, e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni sollevate dall'Appaltatore, il R.U.P. rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.

Art. 17

(Penali)

1. Fatta salva la responsabilità da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Azienda le penali di cui al presente articolo, distinte in:
 - penali sul livello di servizio;
 - ulteriori penali.



2. L'inosservanza degli obblighi contrattuali determina il pagamento a carico dell'Appaltatore, a titolo di penale, di una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 0,3 per mille ad un massimo di 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna infrazione accertata.
3. L'Appaltatore è, altresì, soggetto all'applicazione di penali contrattuali, senza esclusione di eventuali conseguenze sotto il profilo penale, nel caso in cui:
 - non effettuati, anche solo in parte, le prestazioni oggetto d'appalto nel rispetto dei tempi e delle modalità prescritte dal Capitolato Tecnico: sanzione da 0,3 per mille all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna infrazione;
 - effettuati una o più prestazioni oggetto del servizio senza rispettare le modalità di esecuzione richieste dalla vigente normativa in materia o descritte nell'offerta tecnica: sanzione da 0,3 per mille allo 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
 - ecceda il limite semestrale fissato al precedente art. 15 in materia di *turn-over* del personale: sanzione di 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni punto percentuale eccedente detto limite;
 - impieghi nell'esecuzione del servizio personale diverso da quello comunicato ufficialmente prima dell'inizio delle attività e con i successivi eventuali atti di aggiornamento, da essa però regolarmente assunto: sanzione da 0,3 per mille allo 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
 - impieghi nel servizio personale non assunto regolarmente alla data di accertamento della presenza di questo presso le sedi A.S.L.: sanzione di 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale limitatamente alla prima infrazione; la seconda infrazione comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice civile;
 - mancato rispetto degli impegni assunti dall'Appaltatore in relazione alla stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate: (i) in caso di ritardo nella trasmissione entro il termine di legge della documentazione comprovante il rispetto degli impegni di cui al successivo art. 28, l'Azienda applicherà una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo; (ii) in caso di omessa trasmissione entro il termine di legge della documentazione comprovante il rispetto degli impegni di cui di cui al successivo art. 28, l'Azienda applicherà una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
4. L'importo della penale sarà determinato dal R.U.P., su proposta o sentito il Direttore dell'Esecuzione che ha accertato l'inadempimento, in ragione della gravità della violazione accertata.
5. L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. L'Azienda, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui alla lettera f) delle premesse del presente Contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
7. A tal fine, l'Appaltatore autorizza, sin d'ora, l'Azienda, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme dovute a quest'ultimo a qualunque titolo, con gli importi spettanti all'Azienda a titolo di penale.
8. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.
9. La procedura di contestazione è attivata dal Direttore dell'Esecuzione o R.U.P., in ragione delle diverse e specifiche competenze. La contestazione è effettuata in forma scritta con atto trasmesso al Direttore Tecnico al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica certificata indicati dall'Appaltatore.



10. Entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della contestazione, l'Appaltatore può presentare controdeduzioni. Il mancato rispetto del predetto termine comporterà l'applicazione di una penale determinata di 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Nel caso in cui le controdeduzioni non siano presentate, anche a seguito di successiva e rituale diffida ad adempiere, l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.
11. La procedura di contestazione si conclude con provvedimento del R.U.P., da adottarsi entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione delle controdeduzioni, comunicato all'Appaltatore con le modalità di cui sopra.
12. L'importo della sanzione applicata sarà detratto dal *quantum* dovuto all'Appaltatore in sede di primo pagamento successivo alla data di comminatoria della penale.
13. Al verificarsi della terza contestazione seguita dall'irrogazione di una penale, per prestazioni qualitativamente e/o quantitativamente difformi rispetto a quelle dovute o per qualsiasi altra tipo di inadempienza, l'Azienda avrà facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni da darsi mediante lettera raccomandata A/R., senza necessità di diffida o di altro atto giudiziale, provvedendo come meglio crederà per la continuazione del servizio fino alla scadenza dell'appalto, con l'obbligo dell'Appaltatrice decaduto di risarcire i danni economici e di sottostare altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata, che sarà incamerata dall'Azienda.
14. L'applicazione delle penali non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto.

Art. 18

(Divieto di cessione del Contratto)

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del Codice, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del medesimo Codice, il Contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.
2. L'Appaltatore potrà cedere i crediti derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all'art. 120, comma 12, del Codice. L'Azienda potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sulla base di quanto disposto all'art. 6 dell'Allegato II.14 al Codice.

Art. 19

(Responsabilità civile e polizza assicurativa)

1. Con la stipula del presente Contratto, l'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all'Appaltatore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
2. L'Appaltatore ha l'obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa (o di essere titolare di eventuale polizza già stipulata a scadenza indeterminata producendo documentazione attestante il pagamento dei premi per il rinnovo della copertura assicurativa in coincidenza di ogni rinnovo) per la copertura di tutti i rischi da RCT/RCO nei confronti dell'Azienda e di terzi, derivanti dall'attività svolta dall'impresa, dal suo personale dipendente, dai suoi consulenti e collaboratori, dai sub-affidatari e dal relativo personale con un massimale unico di almeno **2.500.000,00 €** per sinistro.
3. Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del Contratto d'Appalto e prevede la rinuncia dell'assicuratore nei confronti dell'Amministrazione a qualsiasi eccezione, con



particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 codice civile, di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 codice civile.

4. Qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la sottoscrizione di una copertura assicurativa, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata, a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
5. La polizza dovrà essere rinnovata sino al termine del rapporto contrattuale e prevedere l'obbligo della compagnia assicuratrice di informare l'Azienda committente in caso di mancato pagamento dei premi di rinnovo annuali, entro il termine del 16° giorno successivo alla scadenza del premio di rinnovo.
6. Nel caso si verificasse tale eventualità, l'Azienda, ferma restando la facoltà di disporre la risoluzione del Contratto, potrà farsi carico del pagamento dei premi di rinnovo salvo rivalersi sull'appaltatrice mediante trattenuta sui corrispettivi a questo dovuti, compresi i conseguenti interessi di mora.
7. *[eventuale in caso di R.T.I. o consorzi]* In caso di R.T.I. e Consorzi la polizza dovrà essere presentata dall'impresa capogruppo mandataria e sottoscritta congiuntamente da tutti i soggetti mandanti.
8. L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro, che, per qualsiasi causa, dovesse colpire l'Appaltatore, i suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione delle prestazioni oggetto d'appalto, convenendosi, a tal riguardo, che qualsiasi eventuale onere sia da intendersi compensato nel corrispettivo del contratto.
9. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
10. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati

Art. 20

(Subappalto)

[Da inserire nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di offerta]

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto, pena la risoluzione dello stesso.

[Nel caso in cui il subappalto sia stato dichiarato in sede di offerta, sostituire il precedente comma 1) con i successivi commi da 2) a 17)].

2. Per l'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, l'Appaltatore potrà avvalersi del subappalto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119 del Codice e secondo le modalità ed i limiti previsti nel Disciplinare, di cui all'Allegato *sub «B»* al presente Contratto.
3. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
4. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'affidatario è solidalmente responsabile



con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

5. L'Appaltatore e il subappaltatore saranno responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore sarà responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste dall'art. 119, comma 11, lett. a) e c), del Codice.
6. L'Appaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del Codice. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 Codice.
7. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto può formare oggetto di ulteriore subappalto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119 del Codice e secondo le modalità ed i limiti previsti nel Disciplinare, di cui all'Allegato *sub* «B» al presente Contratto.
8. L'autorizzazione al subappalto sarà sottoposta alle seguenti condizioni:
 - che il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire e non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV del Codice;
 - che all'atto dell'Offerta il Concorrente abbia indicato le prestazioni e le parti di prestazioni che intende subappaltare.
9. Ai fini dell'autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore deve presentare all'Azienda almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti:
 - copia autentica del contratto di subappalto che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
 - la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a sé delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV del Codice;
 - la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del Codice;
 - la dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
 - la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
10. L'Azienda verificherà l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV del Codice nonché il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del Codice in capo al subappaltatore nel periodo intercorrente tra la ricezione, da parte dell'Appaltatore, dell'istanza di autorizzazione al subappalto e il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le verifiche saranno effettuate secondo le forme e con le modalità previste dalla legge.
11. L'Azienda provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto, ai sensi dell'art. 119, comma 16, del Codice, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.



12. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
13. Trascorso tale termine senza che l'Azienda abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa.
14. Ai sensi dell'art. 31, comma 6, del D.L. n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013, per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, per il certificato di verifica di conformità, e per il pagamento del saldo finale, l'Azienda acquisisce d'ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità.
15. Ai sensi dell'art. 67, comma 4, secondo periodo, del Codice, l'affidamento del Servizio da parte dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.
16. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV del Codice.
17. L'Azienda corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
 - quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
 - in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
 - su richiesta del subappaltatore e se la natura del Contratto lo consente.

Art. 21

(Recesso)

1. Ai sensi dell'art. 123 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, l'Azienda potrà recedere dal Contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell'Allegato II.14 al Codice.
2. L'Azienda potrà recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del c.c.. L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi per iscritto e con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali l'Azienda prenderà in consegna la Fornitura e ne verificherà la regolarità.

Art. 22

(Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti)

1. L'Appaltatore riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. Per quanto non espressamente previsto nel medesimo Codice e nei relativi Allegati, alla fase di esecuzione del presente Contratto si applicano le disposizioni del Codice Civile.
2. L'Appaltatore garantisce l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV del Codice nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.



3. L'Appaltatore assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente all'Azienda, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.
4. L'Appaltatore prende atto che l'Azienda si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
5. L'Azienda eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'eventuale avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'Appalto. A tal fine il R.U.P. accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del Contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Art. 23

(Risoluzione del Contratto)

1. Il presente Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione, senza limiti di tempo, nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 2, del Codice.
2. Quando il Direttore dell'Esecuzione accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti a quest'ultimo, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Azienda, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto.
3. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 2), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l'Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l'Azienda risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
4. In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
5. Il R.U.P. nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell'Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna.
6. Con apposito verbale del Direttore dell'Esecuzione, è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel Capitolato e negli altri documenti di Gara nonché nelle eventuali perizie di variante. Nel medesimo verbale è, altresì, accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel Capitolato Tecnico e negli altri documenti di Gara, né nelle eventuali perizie di variante.



Art. 24

(Clausole risolutive espresse)

1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente, di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
 - a) grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
 - b) al verificarsi della terza contestazione scritta, in relazione a prestazioni qualitative e/o quantitative non rispondenti a quanto richiesto dalla A.S.L. Salerno o a qualsiasi altra inadempienza;
 - c) violazione degli adempimenti in materia di obblighi sanitari;
 - d) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore;
 - e) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore, oppure nel caso di fallimento a carico dell'Impresa;
 - f) violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari *ex art. 3 Legge n. 136/2010*;
 - g) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
 - h) violazione delle norme di sicurezza nell'esecuzione del servizio;
 - i) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore, verso l'Azienda, di eventi che possano comportare in astratto o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 94 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
 - j) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 94 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - k) esito negativo dei controlli antimafia previsti dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. nei confronti dell'Appaltatore e delle ausiliarie;
 - l) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del Servizio entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall'Azienda;
 - m) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
 - n) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
 - o) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - p) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici» di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal «Codice di comportamento dei dipendenti dell'A.S.L. Salerno, approvato con deliberazione n. 426 del 07.04.2021, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62»;
 - q) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati;
 - r) esito negativo della verifica di conformità definitiva;
 - s) applicazione di penali, da parte dell'Azienda, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;



- t) accertamento in corso d'opera, da parte del R.U.P., che le prestazioni oggetto del Contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'Impresa ausiliaria e che l'Appaltatore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
 - u) mancato pagamento da parte dell'Aggiudicatario dei premi assicurativi relativi alla polizza RCT/RCO;
 - v) violazione degli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza;
 - w) arbitraria sospensione del Servizio da parte dell'Appaltatore per un periodo continuativo della durata superiore a 7 (sette) giorni;
 - x) mancato rinnovo alla scadenza delle polizze assicurative fideiussorie.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Azienda comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c..
 3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all'Appaltatore, l'Azienda procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 117 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Azienda applicherà in danno all'Appaltatore una penale di importo pari alla cauzione predetta.
 4. L'Appaltatore, laddove si addivenga alla risoluzione del Contratto, sarà tenuto, altresì, al risarcimento del danno, diretto ed indiretto ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali l'A.S.L. Salerno dovesse andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.
 5. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 25

(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge del 13 agosto 2010, n. 136 («*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*») e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 («*Misure urgenti in materia di sicurezza*»), convertito con modificazioni della Legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Azienda.
2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga:
 - a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Appalto, il conto corrente indicato all'art. 7 del presente Contratto;
 - b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
 - c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010;



- e) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della Legge 136/2010 e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento;
 - f) a comunicare all'Azienda ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 Euro, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge n. 136/2010;
 - g) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito alla presente procedura.
3. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
 - a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
 - b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa;
 - c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
 4. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, il Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
 5. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
 6. Tutte le parti, compresi subappaltatori e/o sub-contraenti, nell'ipotesi in cui vengano a conoscenza dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità, informano l'Azienda e l'Ufficio territoriale del governo competente.
 7. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'art. 120, comma 12, del Codice, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
 - a) indicare il C.I.G. della procedura ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
 - b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.



Art. 26

(Personale)

1. Al fine di assicurare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore si avvale di proprio personale, in possesso dei necessari requisiti professionali e tecnici, da impiegare sotto la propria diretta responsabilità e con il coordinamento del proprio Direttore Tecnico.
2. L'Appaltatore si impegna ad impiegare il medesimo personale per l'intera durata dell'appalto al fine di garantire una continuità lavorativa che risulti a vantaggio dell'intero Servizio.
3. All'espletamento del Servizio non potrà essere preposto alcun soggetto, ancorché in rapporto di dipendenza con l'Appaltatore, che non risulti nell'elenco nominativo del personale impiegato nel Servizio già consegnato al R.U.P. o nei successivi atti di aggiornamento dello stesso, pena l'applicazione delle previste sanzioni pecuniarie.
4. Nel caso in cui si rendessero necessarie delle sostituzioni, l'Appaltatore dovrà provvedere impiegando personale in possesso dei requisiti richiesti indicati nel Capitolato Tecnico e consegnando alla A.S.L. Salerno, la documentazione necessaria ivi richiamata.
5. L'Appaltatore è obbligato ad aggiornare l'elenco dei dipendenti addetti al servizio in ogni caso di sostituzione, tenendo presente, però, che il turn-over non potrà superare, per semestre, la percentuale del 10% degli operatori, oltrepassato il quale scatterà la comminatoria di una penale determinata nell'importo di € 500,00 (cinquecento/00) per ogni punto percentuale eccedente il limite del 10%. Non sono computate ai fini che precedono i seguenti casi di sostituzione:
 - richiesta espressamente dal Distretto Sanitario;
 - lavoratrici in maternità;
 - malattie e infortuni con prognosi superiore a mesi 6 (sei).
6. L'Appaltatore si impegna a garantire la formazione professionale del personale, con cadenza almeno annuale, dandone di volta in volta comunicazione alla A.S.L. Salerno.
7. La A.S.L. Salerno si riserva il diritto di chiedere all'Appaltatore il trasferimento del personale che, per comprovati motivi, dovesse ritenere inadatto al Servizio. In tal caso l'Appaltatore provvederà a quanto richiesto, disponendo la sostituzione con personale idoneo, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli pattuiti.

Art. 27

(Clausola sociale)

1. L'Appaltatore si obbliga a consegnare all'Azienda, entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto, idonea documentazione aziendale ufficiale, in originale o in copia conforme all'originale, volta a comprovare quanto dal medesimo dichiarato in sede di partecipazione, relativamente all'impegno di assicurare, una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, destinata sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.
2. *[eventuale - nell'ipotesi operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006), aggiungere i seguenti commi da 6 a 9]* L'Appaltatore è tenuto a consegnare all'Azienda, in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata del R.T.I. che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione



allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere regionale di parità. La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata all'Amministrazione, entro 6 mesi dalla stipula del presente Contratto. La violazione del suddetto obbligo determina l'impossibilità di partecipare per un periodo di 12 (dodici) mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici.

3. Qualora l'Affidatario sia un R.T.I. o un consorzio, lo stesso Aggiudicatario è tenuto a consegnare all'Azienda, entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del Contratto, in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006,
 - la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
4. Le relazioni di cui ai precedenti commi 6 e 7 verranno pubblicate sul profilo dell'Azienda, nella sezione «[...]».
5. La violazione anche di uno solo di tali obblighi comporta l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 17 del presente Contratto.

Art. 28

(Lavoro e sicurezza)

1. L'Appaltatore dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l'intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. L'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 ed eventuali modifiche o integrazioni, nonché dettagliati nel Capitolato Tecnico.
3. L'Appaltatore si obbliga verso l'Azienda a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
4. L'Azienda, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l'Appaltatore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l'Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
5. Analogamente, nel caso in cui venga accertato che l'Appaltatore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, l'Azienda sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell'Appaltatore.



6. In caso di mancata regolarizzazione, l'Azienda tratterà definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.
7. L'Appaltatore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all'esecuzione delle prestazioni.
8. Ai sensi dell'art. 119, comma 7, del Codice, prima dell'avvio dell'esecuzione, L'Appaltatore dovrà trasmettere all'Azienda la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, relativa sia ad esso Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori, nonché copia del piano di sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/2008.
9. Ai sensi dell'art. 31, comma 4, del D.L. 69/13, convertito in legge n. 90/2013, l'Azienda verificherà la regolarità contributiva dell'Appaltatore, mediante acquisizione d'ufficio del D.U.R.C., nei seguenti casi:
 - per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni;
 - per il certificato di verifica di conformità;
 - per il pagamento del saldo finale.
10. Qualora tra la stipula del presente Contratto e il primo stato di avanzamento o accertamento delle prestazioni effettuate, ovvero tra due successivi stadi di avanzamento o accertamenti delle prestazioni effettuate, intercorra un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni, l'Azienda acquisisce un D.U.R.C. relativo all'Appaltatore e ai subappaltatori entro i trenta (30) giorni successivi alla scadenza dei predetti 120 (centoventi), fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo D.U.R.C..
11. L'Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevata e indenne l'Azienda da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate all'Azienda ai sensi dell'art. 36 della legge n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
12. Nel caso in cui dipendenti dell'Appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell'Azienda per inadempimenti imputabili all'Appaltatore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l'Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante dell'Azienda, e a richiedere l'estromissione dell'Azienda stessa, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.
13. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell'Appaltatore le spese legali affrontate dall'Azienda per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A.
14. Nessun rapporto di lavoro intercorrerà tra gli operatori addetti al servizio e l'A.S.L. Salerno e nessun diritto all'assunzione potrà essere vantato dai primi per effetto dell'esecuzione del presente appalto.
15. Le informazioni sui rischi specifici connessi alle attività oggetto dell'appalto vengono fornite dal Servizio Prevenzione e Protezione della A.S.L. Salerno e risultano dal DUVRI. L'Appaltatore è tenuto ad adeguare e coordinare il proprio piano per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori con le informazioni ricevute.
16. L'Appaltatore si obbliga:
 - a portare a conoscenza di tali rischi specifici i propri dipendenti;
 - a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione;



- a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione dei servizi.

In particolare, prima dell'avvio delle attività, L'Appaltatore deve:

- effettuare la valutazione dei rischi, integrata con i rischi specifici indicati dall'A.S.L. Salerno;
- redigere il Piano di Sicurezza relativo a tutti i servizi ad essa affidati;
- comunicare alla A.S.L. Salerno le attività informative e formative svolte e trasmettere la documentazione dimostrativa delle stesse ed il Piano di Sicurezza redatto.

In caso di R.T.I., l'impresa mandataria sarà direttamente responsabile dell'osservanza della normativa in tema di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro sia per i propri dipendenti, che per quelli delle mandanti e degli eventuali subappaltatori.

Art. 29

(Individuazione del Direttore Tecnico ad opera dell'Appaltatore)

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di individuare un proprio Direttore Tecnico, in possesso di idonea qualificazione, che assumerà la responsabilità di tutte le fasi di esecuzione e gestione dell'appalto.
2. Il Direttore Tecnico individuato dall'Appaltatore dovrà svolgere le funzioni e i compiti dettagliatamente individuati nel Capitolato Tecnico.

Art. 30

(Inadempienze contributive e retributive dell'Appaltatore)

3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. relativo al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'Azienda trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
4. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento). Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Azienda del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C..
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 1, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente e, in ogni caso, l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.
6. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 31

(Patto d'Integrità)

1. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed espresso piena e incondizionata accettazione del «*Patto di integrità*» (di seguito «**Patto di Integrità**») di cui all'Allegato «G» della documentazione di gara e si obbliga ad uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a non offrire, accettare o richiedere somme



di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso dell'esecuzione del presente Contratto.

2. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai principi in esso contenuti.

Art. 32

(Garanzia definitiva)

1. L'Appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato all'Azienda una garanzia ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 come indicato nella lettera s) delle premesse del presente Contratto, dell'importo di Euro [...], rilasciata da [...] in data [...], ed avente scadenza al [...].
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 117, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e per l'esatto e corretto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 del Codice Civile, nascenti dall'esecuzione del Contratto.
3. La garanzia deve essere valida ed efficace a decorrere dalla data di stipula del presente Contratto e operare per tutta la relativa durata fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 117, commi 1 e 5, del Codice) (cfr. Decreto MISE 16 settembre 2022 n. 193, Schema tipo 1.2, *sub* art. 2).
4. In ogni caso, il garante sarà progressivamente liberato dalla garanzia prestata ai sensi di quanto disposto dall'art. 117, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023; il pagamento della rata del saldo è subordinato a quanto previsto dall'art. 117, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023.
5. L'Azienda, in presenza di inadempimenti dell'Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 117, comma 5, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. Ai sensi del comma 3, ultimo periodo, del medesimo art. 117, in caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell'Azienda, L'Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'Azienda stessa.
6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata a favore dell'Azienda contraente dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, L'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Azienda contraente. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Azienda contraente ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c..
7. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda.
8. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del Contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del Contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.



Art. 33

(Anticorruzione)

1. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione del Codice di Comportamento, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti dall'Azienda e pubblicati sul sito istituzionale e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra L'Appaltatore e l'Azienda medesima.
2. L'Appaltatore, per effetto della sottoscrizione del presente Contratto, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna:
 - ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
 - ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Codice di Comportamento e nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di pertinenza dell'Appaltatore medesimo.
3. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto il presente Contratto.

Art. 34

(Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici)

1. Gli obblighi di condotta previsti dal «Codice di comportamento dei dipendenti dell'ASL Salerno», approvato con Deliberazione n. 426 del 7.04.2021, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto.
2. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato «*Codice di comportamento*», pubblicato sul sito web ASL SA nella sezione «*Amministrazione trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali/Codice Disciplinare e di Condotta*».

Art. 35

(Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)

3. Quali soggetti Responsabili dell'esecuzione del Contratto sono individuati:
 - la Dott.ssa [...], in qualità di R.U.P.;
 - il Dott. [...], in qualità di Direttore dell'Esecuzione;
 - il Dott. [...], in qualità di Referente Unico per L'Appaltatore.
4. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto a mezzo P.E.C. o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo *e-mail* ai seguenti indirizzi:
 - **per l'Appaltatore**
[...];
Via [...], n. [...], C.A.P. [...], Città [...];
Alla c.a. del Dott. [...], Fax [...];



e-mail [...];

P.E.C. [...].

- **per l'Azienda Sanitaria Locale Salerno**

Via [...], n. [...], C.A.P. [...], Città [...];

Alla c.a. del Dott. [...], Fax [...];

e-mail [...];

P.E.C. [...].

5. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo attraverso P.E.C., che avranno effetto al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.
6. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare, in qualunque momento, i responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all'altra Parte.

Art. 36

(Spese)

Sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore le spese per la stipulazione del presente Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie, spese postali e di cancelleria e ogni altra spesa, comprese quelle eventualmente richieste dall'Appaltatore per sopralluoghi, liquidazioni di conti, certificati, etc.

Art. 37

(Foro competente)

1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Salerno, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.
2. È, in ogni caso, esclusa la competenza arbitrale.
3. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del D.Lgs. n. 36/2023 relativamente al Collegio Consultivo Tecnico formato secondo le modalità di cui all'Allegato V.2 del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le Parti.
4. Il Collegio è costituito da n. 3 membri.

Art. 38

(Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati»), nonché del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 («Codice in materia di protezione dei dati personali») così come integrato e modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell'esecuzione della Fornitura, si precisa che:



- a) titolare del trattamento è la Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Salerno. La persona autorizzata al trattamento dei dati personali, sotto l'autorità diretta del titolare, è il R.U.P., nonché il personale che lo supporta in tale attività;
- b) Responsabile della Protezione dei dati è il Dott. [...], contattabile all'indirizzo indicato alla successiva lettera h) punto 1);
- c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, fermo il rispetto del segreto aziendale e industriale ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023;
- d) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, par. 1, n. 2, del Regolamento UE 679/2016, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti;
- e) i dati personali conferiti, compresi quelli previsti dagli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata;
- f) il trattamento dei dati personali viene svolto da dipendenti dell'Azienda, opportunamente autorizzati e istruiti, che operano sotto la sua autorità diretta. Eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti, che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'Azienda e operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento, a tal fine designati dalla A.S.L. Salerno, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. I dati possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- g) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- h) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:
 - ha il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti. Nei casi indicati dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione o la limitazione del trattamento. L'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla loro situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'istanza è presentata all'Azienda contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la A.S.L. Salerno - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Nizza n. 146, C.A.P. 84124, Salerno (SA); P.E.C.: [...]);
 - ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE) qualora ritenga che il trattamento dei dati personali sia effettuato dalla A.S.L. Salerno in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE;
 - qualora il trattamento sia basato sull'art. 6, par. 1, lett. a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'art. 9, par. 2, lett. a) del Regolamento UE 679/2016, può revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- i) i dati conferiti saranno conservati per un periodo pari a quello indicato nel vigente Massimario di Conservazione e di Scarto adottato dall'Azienda e reperibile sul sito istituzionale.



2. L'Appaltatore è consapevole che l'esecuzione dei servizi e della fornitura, potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'Azienda o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L'Appaltatore si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma e a non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.
3. L'Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016, del D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato e integrato ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018 e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Si impegna, altresì, a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall'Azienda, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
4. L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
5. L'Appaltatore, per l'espletamento dei servizi previsti dal Contratto, è designato «Responsabile del trattamento» ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dal Contratto e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati. L'Appaltatore si impegna a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all'attività prestata dall'incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant'altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d'Appalto, e che L'Appaltatore è espressamente obbligato a manlevare sotto ogni profilo dell'Azienda da eventuali pretese e azioni dell'incaricato.
6. Fatta salva ogni responsabilità in capo al predetto, sarà facoltà dell'Appaltatore provvedere alla sua sostituzione in corso di esecuzione del Contratto, mediante una nuova e formale designazione.
7. In ragione dell'oggetto del Contratto, l'Appaltatore dovrà garantire che non sarà effettuato alcun trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo, fatta eccezione dei Paesi/territori/organizzazioni coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 Regolamento UE 2016/679 o da altre garanzie adeguate ai sensi degli artt. 46 e ss. del Regolamento UE 2016/679 (es. utilizzo delle norme vincolanti d'impresa *Binding Corporate Rules* - BCR).
8. Le eventuali piattaforme e/o gli eventuali *server* utilizzati dall'Appaltatore per l'espletamento della Fornitura dovranno avere sede nell'UE, e dovrà essere garantito dall'Appaltatore che qualunque replica dei dati non verrà trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo.
9. Nel caso in cui all'esito di verifiche, ispezioni e *audit*, dovessero risultare trasferimenti di dati *extra-UE* in assenza delle adeguate garanzie di cui sopra, l'Azienda diffiderà L'Appaltatore all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 del c.c., l'Azienda ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il Contratto e agire per il risarcimento del danno, anche tramite l'escussione della garanzia.



Art. 39

(Osservanza dei requisiti e delle condizionalità PNRR)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'intervento oggetto del presente Contratto costituisce attuazione della Missione 5, Componente 3, Investimento 1, Sub-investimento 1.1.1 del PNRR e concorre alla realizzazione dei targets e delle milestones previsti nell'Allegato alla Decisione di Esecuzione del 13 luglio 2021 e negli Allegati agli *Operational Arrangements* del 22 dicembre 2021.
2. A mente delle previsioni di cui al paragrafo 4.4 delle «Linee guida rivolte ai soggetti attuatori per l'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione relative agli Investimenti - 1.1.1 "Infrastrutture e servizi sociali di comunità" e 2 "Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie"» dell'Unità di Missione P.N.R.R., il principio del contributo al *tagging* ambientale e al *tagging* digitale non è applicabile all'intervento oggetto del presente Contratto.
3. L'Appaltatore si impegna ad erogare i servizi nel rispetto delle *milestones* e dei *targets* della Missione 5, Componente 3, Investimento 1, Sub-investimento 1.1.1, dagli Allegati agli *Operational Arrangements* del 22 dicembre 2021.
4. Nel caso in cui, per fatto imputabile all'Appaltatore, non vengano rispettate le scadenze previste nel comma precedente oppure vengano disattese ulteriori condizionalità relative alle *milestones* e ai *targets* della Missione 5, Componente 3, Investimento 1, Sub-investimento 1.1.1 del PNRR, l'Azienda potrà applicare una penale pari all'un per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo nonché, in ultima istanza, disporre la risoluzione del contratto.
5. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente «*Do No Significant Harm*» (nel prosieguo, anche «DNSH»), ivi incluso l'impegno a consegnare all'Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti. In particolare, l'Appaltatore si impegna ad osservare tutti i requisiti relativi al principio DNSH previsti nei Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2020/852/UE del 18 giugno 2020 e n. 2021/2139/UE del 4 giugno 2021, negli *Operational Arrangements* del 22 dicembre 2021, nel POR approvato con D.G.R. 19 maggio 2022, n. 17/68, nel CIS del 31 maggio 2022 e nei relativi allegati nonché, in quanto applicabili, nelle schede tecniche contenute nella «Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)» di cui alle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021 e n. 33 del 13 ottobre 2022 e negli eventuali ulteriori atti di programmazione relativi al presente intervento.
6. L'Azienda provvederà a verificare le eventuali attestazioni acquisite dall'Appaltatore nel corso del procedimento di aggiudicazione in merito al rispetto del principio DNSH. In ogni caso, l'Appaltatore si impegna a consegnare, a semplice richiesta dell'Azienda e senza ritardo, tutta la documentazione e le eventuali attestazioni necessarie per la verifica del rispetto del principio DNSH.
7. L'Appaltatore è tenuto a svolgere le attività e ad erogare i servizi oggetto del presente Contratto in conformità alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico che assicurano la coerenza dell'intervento con il principio DNSH e alla relativa Guida Operativa di cui alle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021 e n. 33 del 13 ottobre 2022.
8. Le attività oggetto del presente Contratto saranno sottoposte a monitoraggio *in itinere* ai sensi dell'art. 29 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2021/241/UE del 12 febbraio 2021, da svolgersi mediante aggiornamento periodico del sistema informatico ReGIS, messo a disposizione dalla Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 1043, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.



9. Fermo quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo, l'Appaltatore si impegna altresì:
- a) durante lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto, a verificare il costante allineamento tra lo stato di avanzamento delle proprie attività e il cronoprogramma della misura del PNRR nonché a comunicare tempestivamente gli eventuali scostamenti rispetto alle *milestones* e ai *targets* di tale misura, in modo tale consentire all'Azienda l'adozione di azioni correttive;
 - b) a trasmettere, a semplice richiesta dell'Azienda e senza ritardo, tutta la documentazione necessaria all'aggiornamento del sistema informatico ReGIS in vista dei *monitoring steps* e degli *interim steps* previsti dall'allegato 2 degli *Operational Arrangements* del 22 dicembre 2021 e delle altre scadenze eventualmente fissate negli ulteriori atti di programmazione dell'iniziativa;
 - c) a consegnare all'Azienda specifici prodotti o *outputs* attestanti il completamento delle varie fasi delle attività oggetto del presente Contratto e la loro coerenza rispetto al cronoprogramma della Missione 5, Componente 3, Investimento 1, Sub-investimento 1.1.1;
 - d) a garantire il costante aggiornamento delle informazioni e della documentazione trasmessi all'Azienda ai fini delle verifiche sul rispetto delle prescrizioni, dei requisiti e delle condizionalità del PNRR. A tal fine, l'Appaltatore dovrà informare tempestivamente l'Azienda di ogni mutamento o circostanza sopravvenuti che incidano sul rispetto dei citati requisiti, condizionalità e prescrizioni nonché procedere, senza ritardo, all'aggiornamento delle dichiarazioni e della documentazione eventualmente trasmesse all'Azienda. Nello specifico, l'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Azienda ogni mutamento della propria struttura organizzativa nonché ogni circostanza sopravvenuta che incidano sul contenuto delle dichiarazioni rese nel corso dell'appalto in merito all'identificazione del titolare effettivo nonché riguardo all'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità.

Art. 40

(Varie)

1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto, sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto nella sua interezza.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto, non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Disciplinare e del Capitolato Tecnico, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del Codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.

Letto, confermato e sottoscritto.



[Luogo e data] [...]

Azienda Sanitaria Locale di Salerno

Il Direttore Generale

Ing. Gennaro Sosto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

L'Appaltatore

[...]

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c., l'Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto:

Articolo 1 (Definizioni); Articolo 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati); Articolo 3 (Oggetto e durata del Contratto); Articolo 4 (Modalità generali di esecuzione della Fornitura); Articolo 5 (Locali, Arredi, Attrezzature); Articolo 6 (Governance dell'esecuzione contrattuale); Articolo 7 (Obblighi dell'Appaltatore); Articolo 8 (Corrispettivi, revisione dei prezzi e modalità di pagamento); Art. 9 (Revisione del corrispettivo); Articolo 10 (Responsabilità dell'Appaltatore); Articolo 11 (Avvio dell'esecuzione del Contratto); Articolo 12 (Sciopero e sospensione dell'esecuzione del Contratto); Articolo 13 (Riserve); Articolo 14 (Certificato di ultimazione delle prestazioni); Articolo 15 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia); Articolo 16 (Controlli in corso di esecuzione e verifica della qualità delle prestazioni); Articolo 17 (Penali); Articolo 18 (Divieto di cessione del Contratto); Articolo 19 (Responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 20 (Subappalto); Articolo 21 (Recesso); Articolo 22 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti); Articolo 23 (Risoluzione del Contratto); Articolo 24 (Clausole risolutive espresse); Articolo 25 (Obblighi di informazione); Articolo 26 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 27 (Personale); Articolo 28 (Clausola sociale); Articolo 29 (Lavoro e sicurezza); Articolo 30 (Individuazione del Direttore Tecnico ad opera dell'Appaltatore); Articolo 31 (Inadempienze contributive e retributive dell'Appaltatore); Articolo 32 (Patto di integrità); Articolo 33 (Garanzia definitiva); Articolo 34 (Anticorruzione); Articolo 35 (Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici); Articolo 36 (Responsabili delle Parti e delle comunicazioni relative al Contratto); Articolo 37 (Spese); Articolo 38 (Foro competente); Articolo 39 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni); Articolo 40 (Osservanza dei requisiti e delle condizionalità PNRR); Art. 41 (Varie).

[Luogo e data] [...]

L'Appaltatore

[...]

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005,
D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate*

